



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

DISCIPLINARE DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI: “SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO”

1. Premessa

Con il presente disciplinare si disciplinano, tra l'altro, le modalità, le condizioni e i requisiti richiesti per la partecipazione all'indagine esplorativa del mercato di cui all'Avviso pubblico contenuto nell'Allegato A alla determinazione dirigenziale in epigrafe, funzionale all'affidamento, attraverso una procedura negoziata consistente in una trattativa diretta sul MePA sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, di: “Servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Consiglio regionale del Lazio”, per il seguito Servizio.

2. Descrizione dell'esigenza funzionale da soddisfare

L'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato RGPD, ha reso necessario – a partire dal 25 maggio 2018, data di obbligatoria applicazione dello stesso in tutti gli Stati membri dell'Unione europea – da parte del Titolare del trattamento, ossia nella fattispecie da parte del Consiglio regionale del Lazio, procedere, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1., lettera a) del medesimo RGPD, alla nomina di un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD).

Il RPD, sempre ai sensi del RGPD, è scelto “... in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.” (art. 37, par. 5.) e “... può essere un dipendente del titolare del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.” (art. 37, par. 6.).

A tale quadro normativo europeo, il Consiglio regionale del Lazio si è adeguato attraverso, in particolare, l'articolo 411 ter del proprio regolamento di organizzazione – approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche – a tenore del quale il RPD:

- “... è nominato con apposito provvedimento del direttore del servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza, sentito il segretario generale, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 37, paragrafi 5. e 6. del RGPD. La nomina del RPD è sempre preceduta, a seconda dei casi, dall'emanazione di un apposito avviso pubblico per la ricerca della relativa professionalità o dall'adozione di una procedura di evidenza pubblica.” (co. 1, così come di recente sostituito dal punto 1, dell'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 febbraio 2019, n. 39);
- “... provvede a svolgere i compiti di cui all'articolo 39 del RGPD nonché quelli ulteriori stabiliti con il provvedimento di nomina o con atto successivo, da eseguirsi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38 dello stesso.” (co. 2).

3. Contenuti del Servizio

Il Servizio, a termini dell'articolo 39 del RGPD, implica, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) *informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;*
- b) *sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;*
- c) *fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;*
- d) *cooperare con l'autorità di controllo;*
- e) *fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.” (paragrafo 1).*

A detti compiti, si ritiene di dover aggiungere i seguenti:

- rapportarsi con la competente struttura organizzativa per la programmazione e la definizione dei percorsi formativi del personale del Consiglio regionale in materia di tutela della *privacy*;
- svolgere periodiche sessioni di attività di consulenza e formazione interna, in particolare per i Delegati e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui rispettivamente ai commi 1 e 3 dell'articolo 411 bis del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;
- promuovere l'aggiornamento e l'implementazione del registro delle attività di trattamento dei dati personali e del registro delle violazioni dei dati personali (c.d. *databreach*), di cui rispettivamente all'articolo 30, paragrafo 1. e all'articolo 33, paragrafo 5. del RGPD nonché indicare soluzioni per una corretta e funzionale tenuta degli stessi registri;

- fornire, a richiesta dell'Amministrazione, assistenza giuridico-amministrativa alla competente struttura in caso di predisposizione di proposte di modifica del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale in materia di privacy ovvero di predisposizione o modifica di atti/documenti afferenti alla stessa materia (a titolo esemplificativo: informative sul trattamento dei dati personali agli interessati, dichiarazioni di consenso al trattamento dei dati personali, istanze di accesso, rettifica, oblio, liquidazione e opposizione al trattamento dei dati personali, clausole di contratti tra il Consiglio regionale e operatori economici aggiudicatari di servizi relative al trattamento di dati personali, ecc.);
- individuare, aggiornare e attuare, se del caso in collaborazione con le competenti strutture organizzative del Consiglio regionale e tenuto conto di quanto emerge dall'attività del Gruppo di lavoro *privacy* ex articolo 411 *quater* del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le operazioni di trattamento dei dati personali siano effettuate in conformità con il RGPD;
- indicare le azioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ex articolo 19 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di misure idonee per la sicurezza informatica;
- partecipare, fornendo in tale sede assistenza al direttore del servizio Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, alle sedute del richiamato Gruppo di lavoro *privacy*;
- svolgere verifiche (AUDIT), a campione, per verificare il rispetto degli adempimenti *privacy*;
- svolgere ogni altro eventuale e ulteriore compito e attività stabiliti con successivi atti.

Il Servizio comporta, inoltre, per l'operatore economico aggiudicatario:

- la garanzia di risposte istantanee, o comunque non superiori a n. 3 (tre) giorni lavorativi, e un numero illimitato di interventi e risposte, per tutta la durata dell'affidamento, a favore dell'Amministrazione;
- la documentazione ogni 3 (tre) mesi delle attività svolte attraverso la redazione di reports da trasmettere al RUP e al direttore del servizio Prevenzione della Corruzione, Trasparenza nonché la redazione di una relazione annuale riepilogativa delle attività svolte nel corso dell'anno, da trasmettere agli stessi soggetti.

Il Servizio potrà essere svolto anche da remoto, attraverso il supporto di strumenti telematici e telefonici, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di richiedere la presenza dell'operatore economico aggiudicatario presso la propria sede o altre sedi da essa indicate. A tale riguardo, l'operatore economico aggiudicatario, al fine di garantire le competenze richieste, può far eseguire le relative attività anche da uno staff formato da più professionisti di cui si avvale, che opera sotto la direzione del professionista che l'Amministrazione nominerà RPD, dopo averlo scelto fra una rosa di almeno tre professionisti che lo stesso operatore economico indicherà subito dopo l'aggiudicazione.

4. Valore, durata ed eventuale proroga dell'affidamento

Il valore massimo stimato dell'affidamento, al netto dell'IVA al 22%, è pari a euro 30.000,00 (euro trentamila/zerozero), per una durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del Servizio, come risultante da apposito verbale.

Al fine di garantire la necessaria continuità e il normale svolgimento del Servizio, allo scadere dell'affidamento e in pendenza della nuova procedura di affidamento dello stesso, l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad accettare la proroga dello stesso affidamento sino alla conclusione della nuova procedura e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), agli stessi prezzi, patti e condizioni.

5. Modalità, condizioni e i requisiti richiesti per la partecipazione

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'articolo 45 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, che possono presentare la propria manifestazione di interesse, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà *ex* articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche e corredata dalla documentazione di seguito elencata, entro e non oltre le ore 12:00 del decimo giorno successivo alla contestuale pubblicazione dell'Avviso e del presente disciplinare nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti" del sito istituzionale del Consiglio regionale e nella sezione "BANDI E AVVISI", sotto sezione "BANDI" dell'home page dello stesso.

La presentazione della manifestazione di interesse, indirizzata al Consiglio regionale del Lazio - Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza, deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) - intendendosi per essa quella della persona giuridica o della persona fisica, individuata nel titolare o nel rappresentante legale o nel procuratore autorizzato - unicamente al seguente indirizzo: anticorruzione@cert.consreglazio.it.

L'oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: *"Manifestazione di interesse alla partecipazione a una indagine esplorativa del mercato funzionale all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, di: Servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Consiglio regionale del Lazio"*.

Non saranno ritenute ammissibili le manifestazioni di interesse presentate con modalità difformi ovvero oltre il termine perentorio sopra indicati. Relativamente al termine, il rispetto è comprovato dalla data di attestazione di invio della PEC.

Gli operatori economici interessati, ai fini della presentazione della propria manifestazione di interesse, devono corredare la stessa, pena l'esclusione, di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà *ex* articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e successive modifiche, dalle quali risulti:

- 1) l'abilitazione al bando "Servizi per il funzionamento della P.A." - Categoria merceologica: "Servizi di supporto specialistico" - Sotto categoria merceologica: "Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)", attivo nel catalogo del portale telematico Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA), realizzato da CONSIP S.p.A.;
- 2) il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
- 3) il possesso dell'idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali, desumibile, in particolare, ai sensi dell'articolo 83, commi 1, lettere a) e c), 3 e 6 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, da:
 - a) l'iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro albo;
 - b) l'elenco dei contratti, con committenze pubbliche o private, relativi alla fornitura di servizi di supporto specialistico e, in particolare, di quelli aventi per oggetto la protezione dei dati personali;
 - c) le competenze giuridiche in materia di privacy e di diritto alla riservatezza (conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia), unitamente a conoscenze tecnologiche, informatiche, con esperienza nel mercato ICT;
 - d) le conoscenze/competenze in materia di sicurezza e tutela delle banche dati informatiche, analisi e valutazione dei rischi nella gestione di banche dati, di videosorveglianza, utilizzo dei dati biometrici, di codice dell'amministrazione digitale *ex* decreto legislativo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche;
- 4) il possesso di capacità economica e finanziaria, desumibile, ai sensi dell'articolo 83, commi 1, lettera b), 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, dal fatturato minimo annuo

nell'ultimo triennio pari al doppio del valore massimo stimato dell'affidamento del Servizio - ossia 30.000,00 euro annui e 45.000,00 euro nel triennio - e dall'attestazione di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

- 5) una presentazione aziendale, da cui sia desumibile lo standard deontologico, contenente anche l'indicazione della denominazione, della partita iva o del codice fiscale, dell'indirizzo della sede, completo di recapiti nonché del titolare e/o del rappresentante legale o del procuratore autorizzato;
- 6) una sommaria descrizione del servizio proposto, con specifica declinazione dello stesso in ragione dei contenuti di cui al paragrafo 3.;
- 7) il *curriculum* formativo/professionale dei singoli professionisti di cui ci si avvale e che possono essere individuati come RPD del Consiglio regionale per conto dell'operatore economico;
- 8) il prezzo offerto;
- 9) il consenso al trattamento, da parte del Consiglio regionale, dei dati forniti, trattamento che avverrà nel rispetto dei limiti, delle finalità e delle modalità di cui al RGPD e al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere sottoscritte, per conto dell'operatore economico, dal titolare o dal rappresentante legale o dal procuratore autorizzato, che deve allegare alle stesse la scansione del proprio documento di identità in corso di validità.

6. Scelta del contraente

L'Avviso è finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse alla partecipazione a una indagine esplorativa del mercato funzionale all'affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, del Servizio.

Tutte le manifestazioni di interesse pervenute ai sensi dell'Avviso e del presente disciplinare, saranno esaminate dal RUP, con il supporto della struttura competente in materia di affidamenti, al fine di verificarne l'ammissibilità. In sede di valutazione, agli operatori economici ammessi potrà essere richiesta ulteriore documentazione o altri titoli o attestati inerenti specifici requisiti, sempre che funzionali e proporzionati all'oggetto dell'affidamento secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche.

L'Avviso, in particolare, non pone alcun vincolo in capo al Consiglio regionale che, fermo restando il possesso dei requisiti e il rispetto delle modalità e condizioni di cui al paragrafo 5., resta pertanto pienamente libero di affidare il Servizio all'operatore economico che, in base alla propria unilaterale e discrezionale valutazione, riterrà idoneo a soddisfare le proprie esigenze, in termini di:

- compiutezza e afferenza del servizio proposto ai contenuti di cui al paragrafo 3, tenuto anche conto del *curriculum* aziendale, dei *curricula* formativo/professionali dei professionisti di cui ci si avvale;
- prezzo offerto.

Delle suddette attività di verifica e valutazione, che non afferiscono quindi a un confronto competitivo/concorrenziale tra gli operatori economici interessati, verrà redatto processo verbale.

L'affidamento avverrà attraverso una trattativa diretta sul MePA – ai sensi delle Regole ossia del documento che definisce i termini e le condizioni disciplinanti l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – con uno o più operatori economici che, sulla base delle valutazioni svolte dal RUP, con il supporto della struttura organizzativa competente in materia di affidamento, sarà ritenuto idoneo a soddisfare l'esigenza del Consiglio regionale sulla base degli elementi di cui sopra.

Il Consiglio regionale si riserva in ogni caso, in qualsiasi momento, la facoltà di interrompere la presente indagine esplorativa del mercato o di modificare le modalità, le condizioni e i requisiti

previsti ovvero di non procedere all'affidamento in oggetto o di avviare altre procedure di affidamento; in tali casi, gli operatori economici che abbiano manifestato interesse, non potranno vantare alcuna legittima aspettativa o pretesa in ordine alla prosecuzione della procedura *de qua*.

Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli operatori economici interessati possono rivolgersi al Responsabile unico del procedimento (RUP), Sig.ra Maria Grazia Tosiani, contattabile ai seguenti recapiti: tel.: 06.65932624; mail: mgtosiani@regione.lazio.it.

7. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati forniti dagli operatori economici che aderiscono all'Avviso è finalizzato al solo svolgimento della procedura di affidamento in oggetto e, in particolare, alla relativa attività istruttoria. Di tali dati verrà effettuato il trattamento secondo quanto previsto dal punto numero 9) del paragrafo 5., ferma restando la possibilità per l'interessato di esercitare i diritti contemplati dal RGPD (artt. da 15 a 22 e 77), rapportandosi a tal fine con il RUP nella sua qualità di "persona autorizzata al trattamento" per il Consiglio regionale, al quale compete anche fornire le informazioni di cui all'articolo 13 dello stesso RGPD.

8. Accesso agli atti

Relativamente al diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento in questione, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 53 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e, in particolare, quelle di cui al comma 2, lettera b).